



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

STATUTO DEL COMUNE

DI

CASTEL DI LAMA

- Approvato con deliberazioni consiliari n. 35 del 3.4.2000, n. 39 del 27.4.2000 e n. 40 del 29.4.2000, quest'ultima esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 12.5.2000 Prot. n. 1720/2000.
- Affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 2.6.2000.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Castel di Lama è Ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dei propri regolamenti, adottati nel rispetto dei principi fissati dalle leggi.
3. E' titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni e poteri propri e di quelli conferiti dalle leggi dello Stato e della Regione. Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Il Comune cura e promuove l'adozione di idonei provvedimenti e di necessarie iniziative tese a ridefinire i confini amministrativi del territorio comunale per farli coincidere con quelli naturali, rappresentati dai torrenti Lama e Chifenti e dal fiume Tronto, eliminando incongrue divisioni.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale dove hanno la loro sede e si riuniscono gli Organi di Governo del Comune. Per esigenze o in occasioni particolari gli Organi stessi possono riunirsi anche in sedi diverse.
3. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune sono quelli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1986. E' vietato l'uso dello stemma o del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma e del Gonfalone del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3 Finalità e principi programmatici

1. Il Comune rappresenta unitariamente la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Marche, con la Provincia di Ascoli Piceno e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, politico, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Tutela i diritti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, agendo attivamente per garantire pari

opportunità di vita e di lavoro a tutti i cittadini e per rimuovere le discriminazioni di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Rispetta e tutela le diversità etniche e linguistiche, anche attraverso lo sviluppo dei valori e della cultura della tolleranza.

3. Contribuisce a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e allo studio, nel pieno rispetto della libertà di educazione. Concorre a tutelare la maternità, l'infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona e della dignità umana.
4. Persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ispirandosi ai principi della pubblicità e della trasparenza, al fine di assicurare una imparziale e corretta gestione amministrativa.
5. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Europea e, a tal fine attua, per ciascun obiettivo forme di consultazione con le formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché con le organizzazioni sindacali.
6. Nell'ambito delle funzioni proprie il Comune:
 - a) assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione locale e promuove la partecipazione dei cittadini stessi alle scelte politiche e amministrative della Provincia, della Regione e dello Stato, nonché al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica;
 - b) favorisce lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune, salvaguarda l'ambiente e cura l'arredo urbano valorizzando il verde e il decoro del paese, recupera e valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche del luogo, facilitando la piena fruizione del patrimonio bibliografico e museale;
 - c) ricerca la collaborazione con la Regione Marche e con la Provincia di Ascoli Piceno e promuove l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, con particolare riferimento al comprensorio della Vallata del Tronto, delle funzioni proprie e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - d) sviluppa azioni per favorire pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali per le donne e per gli uomini, con superamento di ogni discriminazione tra i sessi. Si fa carico di organizzare tempi e modalità della vita amministrativa in base alle esigenze dell'intera comunità locale;
 - e) promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
 - f) promuove altresì, ogni attività tesa a rimuovere tutte le forme di emarginazione e degrado sociale;
 - g) riconosce la specificità della condizione giovanile e si impegna a promuovere interventi, iniziative e servizi, sviluppando forme di coordinamento interne ed esterne all'Amministrazione Comunale in collaborazione con il privato-sociale al fine di rimuovere ostacoli nei percorsi giovanili.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 4

Organi, attribuzioni e deliberazioni

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è il rappresentante dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui ai rispettivi regolamenti, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio che non siano semplici atti di indirizzo debbono essere munite del parere di sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute è curata dal Segretario comunale.
8. I verbali delle sedute, redatti con le modalità e nei termini di cui ai rispettivi regolamenti, sono firmati dai Presidenti e dal Segretario comunale.

ART. 5

Il Consiglio Comunale

1. L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale, il numero, la posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Le norme regolamentari fissano le modalità e i criteri attraverso i quali verranno fornite al Consiglio le risorse e i servizi necessari per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune, ne adotta gli atti, delibera i programmi e le loro variazioni ed esercita il controllo sulla loro applicazione.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 6

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto Presidente il Consigliere che ottiene nella prima votazione il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun Consigliere ottenga la maggioranza prevista dal comma precedente, si procede a nuova votazione, nella quale è sufficiente conseguire la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata, con le stesse modalità di cui al comma precedente, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Le adunanze per la elezione del Presidente del Consiglio sono presiedute dal Sindaco.
5. Il Consigliere eletto Presidente esercita le sue funzioni nell'arco dell'intero mandato del Consiglio che lo ha eletto. In caso di assenza, temporaneo impedimento o decadenza, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco.
6. Il Presidente del Consiglio cessa dalle sue funzioni in caso di scioglimento del Consiglio che lo ha eletto ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. E' presentata in forma scritta e viene messa in discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

ART. 7

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti. Garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali garantendo l'effettivo esercizio delle loro funzioni.
2. Il Presidente, di concerto con il Sindaco, predispose l'ordine del giorno e fissa la data delle riunioni del Consiglio con le modalità ed entro i termini stabiliti dal successivo articolo 14 del presente Statuto. Qualora il Sindaco rappresenti la necessità di sottoporre al Consiglio deliberazioni che non consentono l'osservanza dei termini prescritti per la convocazione ordinaria e per quelle straordinarie, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in via d'urgenza; il relativo avviso di convocazione, in questo caso, può essere recapitato ai Consiglieri anche soltanto 24 ore prima del giorno in cui è stata fissata la seduta.
3. Il Presidente è tenuto altresì a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio, per la peculiarità delle sue funzioni, partecipa alle riunioni delle Commissioni Consiliari e, su invito del Sindaco, può partecipare alle riunioni della Giunta Comunale. Egli può intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto e la sua presenza non concorre a determinare il numero legale per la validità delle sedute.
5. Al Presidente del Consiglio compete una indennità di funzione il cui importo verrà determinato sulla base della vigente normativa in materia di indennità agli amministratori comunali.

ART. 8

Funzionamento del Consiglio comunale

1. L'attività, il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente prevede, tra l'altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento prevede altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
3. Nell'ambito del Consiglio comunale sono istituiti i Gruppi consiliari e possono essere istituite Commissioni Consultive. La costituzione e l'organizzazione di tali istituti sono disciplinati dallo Statuto, il loro funzionamento dal Regolamento.
4. Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. La relativa delibera, oltre agli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere che tutti i nominati, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali, possono essere convocati per riferire al Consiglio stesso sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
6. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le deliberazioni adottate sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio garantendo l'assistenza giuridico - amministrativa. Assicura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Presidente o a chi ne fa le veci.

ART. 9

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione. In caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende e altri enti dipendenti, tutte

le notizie e le informazioni in loro possesso. Nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento hanno diritto di visionare e di ottenere copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, e proposta di deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver acquisito i relativi pareri se previsti.
4. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti, delle relative risposte e deliberazioni, sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, accertata l'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine il Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, delibera.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Presidente del Consiglio e sono immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni provvede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi di legge.

ART. 10 Gruppi consiliari

1. La costituzione e l'organizzazione dei Gruppi consiliari è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali Gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. La costituzione del gruppo consiliare e la designazione del Capogruppo vengono comunicate al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale nella prima seduta consiliare successiva all'elezione. In assenza di tale comunicazione o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati in relazione alle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Ai Gruppi consiliari è assicurata la possibilità di riunirsi, per l'esercizio delle loro funzioni, in un locale comunale messo a loro disposizione, compatibilmente con la disponibilità, per tale scopo dal Sindaco.
5. E' istituita la conferenza dei Capigruppo, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 11
Commissioni consultive

1. Il Consiglio Comunale, su proposta di almeno un quinto dei suoi componenti, potrà istituire Commissioni consultive aventi funzioni di supporto e di studio sull'attività amministrativa. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, nominati con criterio proporzionale.
2. Con le modalità di cui al comma precedente, in presenza di particolari necessità, il Consiglio Comunale potrà costituire Commissioni speciali temporanee di controllo, di indagine o garanzia. La presidenza di dette Commissioni, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. La deliberazione di costituzione, adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Comunale, determina la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni di cui ai commi precedenti; il Regolamento ne disciplina il funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 12
Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che nella elezione ha avuto il numero individuale di voti più alto, che si computa sommando i voti di lista ai voti di preferenza.

ART. 13
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Svolge le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali.
3. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.
4. Discute ed approva a maggioranza con unica votazione espressa a scrutinio palese, le linee programmatiche relative alle azioni, agli indirizzi generali di governo e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, proposti, non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, dal Sindaco neoeletto.
5. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.
6. Con cadenza annuale, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.
7. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, i programmi, le opere e i relativi progetti, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 14

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno cinque volte all'anno ed è convocato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco, che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data sia in prima che in seconda convocazione. La seduta in seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, è valida qualora intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. Il Presidente provvede altresì a convocare il Consiglio in termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel proprio domicilio. A tal fine, i Consiglieri non residenti nel Comune debbono eleggere domicilio nel territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente quello stabilito per la seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 15

Elezioni del Sindaco, nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, al momento di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

ART. 16 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo e il responsabile dell'amministrazione comunale. Ha la rappresentanza dell'Ente in ogni sede e, in particolare, in quella processuale.
2. Può revocare uno o più componenti della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile insieme al nominativo del sostituto.
3. Convoca e presiede la Giunta e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Distribuisce tra gli Assessori, in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate, gli affari sui quali la Giunta deve deliberare. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, vigilanza e controllo sull'andamento delle pratiche assegnate a ciascun Assessore.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché sull'esecuzione degli atti., esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Sulla base della normativa statale e regionale e degli indirizzi formulati dal Consiglio coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni entro i termini previsti dalla legge e secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio.
8. Promuove la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e provvede alla relativa stipula; promuove e stipula le convenzioni con i Comuni e la Provincia.
9. Nomina il Segretario comunale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi. Attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
10. Indice i referendum comunali.
11. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

ART. 17 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con gravi problemi di traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico,

oppure quando a causa di eventi e circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente.

4. Qualora l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 18 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica, in tutte le funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate da un Assessore appositamente delegato.

ART. 19 Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri. Può altresì, assegnare incarichi e conferire deleghe relative a particolari servizi e settori dell'attività amministrativa ai singoli Consiglieri Comunali.
2. La delega è un atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Ente. Può essere temporanea o permanente; può essere riferita in ordine a determinate materie in generale o può avere ad oggetto il compimento di singoli atti o procedimenti e può comprendere anche la emanazione di atti con efficacia esterna.
3. Non è ammessa la delega di tutte le funzioni e competenze del Sindaco.
4. L'atto di delega deve avere la forma scritta ed indicare, oltre all'oggetto, gli eventuali limiti e gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. Il conferimento di deleghe deve essere comunicato dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva al suo rilascio.
5. Il Sindaco anche dopo il rilascio della delega può comunque continuare ad esercitare le proprie funzioni senza alcuna limitazione.
6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Il Sindaco in caso di revoca della delega conferita ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al relativo provvedimento.
7. Il Sindaco non può assegnare la semplice delega di firma.

ART. 20 Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori, nominati dal Sindaco, di cui uno con funzioni di Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, in caso di nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio, la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Conseguentemente gli altri componenti della Giunta Comunale debbono dimettersi dalla carica di Consigliere contestualmente all'accettazione della nomina ad Assessore. Saranno sostituiti in seno al Consiglio Comunale nelle forme e con le modalità previste dalla legge per le surrogazioni.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale; la loro presenza non concorre a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno gli stessi diritti dei Consiglieri nell'accesso alle informazioni e nel depositare proposte al Consiglio, ma non possono presentare interrogazioni, interpellanze, istanze o mozioni.

ART. 21

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, uniforma la propria attività al principio della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione delle questioni da porre all'ordine del giorno, senza formalità, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti compreso il Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta al fine di assicurare l'unità ed il rispetto dell'indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare.
4. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione del Sindaco o della Giunta stessa.
5. Il Sindaco può invitare alle sedute della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, Consiglieri comunali o altri soggetti per la migliore valutazione degli argomenti in discussione.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta garantendo l'assistenza giuridico - amministrativa. Assicura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi ne fa le veci.

ART. 22

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzioni

propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi.
3. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. La relazione annuale al Consiglio di cui al primo comma viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

ART. 23

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 24

Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Il presente Statuto, in linea con l'ordinamento costituzionale, tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nell'amministrazione del Comune ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e a usufruire di indennità e di rimborso spese nei limiti previsti dalla legge.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

ART. 25

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune nonché presso Enti o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 26

Responsabilità amministrativa

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si inseriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.
3. Gli agenti contabili del Comune, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui alla normativa sulla contabilità di Stato.

ART. 27

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al primo comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.
4. L'obbligo di astensione non si applica in relazione ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista un correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio da essi amministrati.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita amministrativa della comunità locale al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Valorizza le libere forme associative e gli organismi di partecipazione, favorendone lo sviluppo.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini di intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti il Comune predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite e disciplinate le forme di partecipazione e le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previsti dal presente titolo.

ART. 29
Forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione favorendone lo sviluppo.
2. Il Comune favorisce le riunioni e le assemblee per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, culturali e ricreative mettendo eventualmente a disposizione le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
3. Le modalità di erogazione e di godimento delle strutture e dei beni o servizi di cui al comma precedente sono disciplinate dal Regolamento, in modo da garantire a tutti pari opportunità.
4. Il Comune può promuovere la istituzione di consulte aperte alla partecipazione dei Consiglieri Comunali, dei cittadini e delle associazioni.
La composizione, i compiti ed il funzionamento delle consulte sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 30
Partecipazione nel procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo dei singoli soggetti, delle associazioni e di altri organismi è regolata dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune adotta e garantisce, attraverso un efficiente servizio di comunicazioni e consultazioni, forme di partecipazione diretta dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. Gli Organi comunali possono convocare cittadini, assemblee di cittadini, di lavoratori e di ogni altra categoria sociale, tra l'altro:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi amministrativi locali, anche su base di quartieri e di frazioni;
 - c) per sottoporre proposte, programmi e relazioni consuntive.

ART. 31
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Compiti, modalità d'elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

ART. 32
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza o la petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni dalla presentazione, la assegna in esame all'organo competente che deve pronunciarsi in merito mediante risposta scritta, diretta ai proponenti, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Qualora almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale e, tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del dispositivo della deliberazione, il Sindaco, ottenuti i prescritti pareri, se previsti, trasmette la proposta all'Organo competente entro venti giorni dal ricevimento.
4. L'organo competente, entro 30 giorni dal ricevimento, sentito la conferenza dei Capigruppo ed eventualmente i proponenti, adotta le sue determinazioni, dandone notizia ai proponenti stessi.

ART. 33 Referendum

1. Possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione su questioni di notevole rilevanza per la collettività cittadina e tali da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti o su richiesta di almeno 600 cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Il referendum non può avere ad oggetto le materie riguardanti lo Statuto comunale, il Regolamento del Consiglio comunale, il Piano Regolatore Generale e relativi strumenti urbanistici nonché la finanza comunale, i tributi e le tariffe, il personale e l'organizzazione dei servizi, le nomine, le designazioni e le revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
4. Hanno diritto al voto:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - b) i cittadini che alla data fissata per lo svolgimento del referendum abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Castel di Lama.
5. Il Consiglio comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una parte del territorio comunale.
6. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del referendum, l'informazione ai cittadini, la partecipazione alla campagna referendaria di partiti politici, associazioni ed enti, nonché le modalità per la proclamazione del risultato e la sua validità.
8. Il quesito sottoposto a consultazione, che deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci, è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti.
9. Il Sindaco se l'esito è stato favorevole, entro trenta giorni dallo svolgimento del referendum è tenuto a

proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a consultazione. Se, invece, l'esito non è stato favorevole, il Sindaco deve proporre al Consiglio comunale la questione per le conseguenti valutazioni.

10. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno.
11. Il referendum non può tenersi in coincidenza con l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

ART. 34

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. I diritti di accesso e di informazione dei cittadini sono garantiti e stabiliti dalla legge e sono disciplinati dal regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
3. E' comunque compito del Comune curare la più ampia informazione possibile dei cittadini per quanto riguarda:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) i bilanci preventivi e consuntivi;
 - d) gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - e) le opere di rilevante impatto ambientale.

ART. 35

Il Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti, nonché dell'osservanza del presente Statuto, segnalando al Sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Comune previsti dalla legge, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali che ne facciano istanza scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.
3. All'ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona che per titoli di studio e per esperienza di lavoro e di vita acquisite offra garanzie di competenza amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
4. Non possono essere eletti all'ufficio di Difensore Civico:
 - a) coloro che sono ineleggibili nei Comitati Regionali di Controllo o che versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, di Revisore dei conti;
 - b) i membri del parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i Revisori dei conti del Comune e i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri dei Comitati di Controllo, i ministri di culto e coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti anche a livello locale,

nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nell'anno precedente;

- c) i soggetti che hanno rapporti contrattuali con il Comune o che comunque con esso sono legati da ragioni di interesse economico, nonché chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, con i suoi dipendenti o con il Segretario comunale;
 - d) i cittadini che siano stati candidati nelle ultime elezioni politiche o amministrative;
5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Dopo la prima votazione sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento disciplina le modalità e i requisiti per la nomina, nonché le attività incompatibili con la carica di Difensore Civico
 6. Il Difensore Civico rimane in carica tre anni. Ove non venga tempestivamente nominato il successore, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni sino al giuramento del successore e, in ogni caso, per un periodo non superiore a quello previsto dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
 7. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
 8. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge. Gli Amministratori e i dipendenti del Comune sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione.
 9. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore Civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità.
 10. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento particolare relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
 11. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti di nominativi e persone.
 12. Al Difensore Civico verrà corrisposta una indennità mensile il cui importo è determinato, annualmente dal Consiglio Comunale, in ogni caso essa non potrà essere superiore al 20% dell'indennità stabilita per il Sindaco.
 13. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del Difensore Civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta.
 14. Al fine di realizzare economie di scala e un razionale utilizzo di mezzi, di persone e di risorse, potrà essere individuato di concerto con uno o più Comuni, mediante convenzione, una figura comune di Difensore Civico anche a livello comprensoriale.
 15. Nell'ipotesi di figura comune di Difensore Civico di cui al comma precedente, la relativa convenzione, oltre a

definire l'importo mensile complessivo dell'indennità spettante allo stesso, stabilisce anche le modalità di ripartizione dell'indennità medesima nei confronti dei singoli Comuni convenzionati.

16. In sede di prima applicazione il Difensore Civico è nominato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

ART. 36

Finanza locale

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alle leggi di coordinamento della finanza pubblica e, nei limiti da esse previsti, dal presente Statuto e dal Regolamento. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. La potestà impositiva autonoma del Comune nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe si esercita nell'ambito delle leggi vigenti. Le entrate fiscali del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
3. Le entrate fiscali del Comune concorrono a finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati dallo Stato e dalla Regione. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime, e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, tenuto conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.

ART. 37

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre, o diverso termine stabilito dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed attendibilità, integrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario. Nel bilancio di previsione debbono essere iscritte tutte le spese e tutte le entrate.
2. Sono vietate le gestioni fuori bilancio. Tuttavia il Consiglio, con deliberazione da adottare con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi previsti dalla legge.
3. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e le spese senza riduzione delle entrate correlative. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, entrambi di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni. Al bilancio devono altresì essere allegati i documenti previsti dalla legge.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

5. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
6. Il bilancio deve essere redatto in termini di competenza.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria e della imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
8. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
9. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
10. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
11. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dal Regolamento.

ART. 38

Servizio Finanziario

1. Con il Regolamento di contabilità il Comune disciplina l'organizzazione del servizio finanziario a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. Possono essere stipulate apposite convenzioni con altri comuni per assicurare il servizio a mezzo di un'unica struttura.
2. Il responsabile del servizio finanziario si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità. E' preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate da vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile del servizio finanziario agli organi del Comune ove si rilevino circostanze tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
5. Il regolamento di contabilità deve prevedere la istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

ART. 39

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori;

alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni.

2. La stipulazione di ogni contratto deve comunque essere preceduta da una apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 40

Revisione economica - finanziaria

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. I revisori sono scelti ai sensi dell'art. 100, comma 2°, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
2. I componenti dell'organo di revisione rimangono in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalla legge.
3. I componenti dell'organo di revisione cessano dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento. Sono rieleggibili per una sola volta. Hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Possono partecipare alle sedute del Consiglio. Al collegio dei revisori sono comunicati gli ordini del giorno delle assemblee a cui possono partecipare.
4. Il responsabile del servizio finanziario trasmette all'organo di revisione le dichiarazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli atti di impegno di spese.
5. L'organo di revisione è dotato a cura del Comune dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo quanto stabilito dal regolamento.
6. L'organo di revisione può affidare incarichi di collaborazione nello svolgimento dei propri compiti a soggetti aventi i requisiti per essere nominati revisori. I relativi compensi sono a carico dell'organo di revisione.
7. I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
8. All'organo di revisione viene data comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale mediante l'invio di apposito elenco.
9. Se richiesti dagli organi comunali debbono presentare le proprie valutazioni in ordine a decisioni di spese o di finanziamento particolarmente rilevanti.
10. L'organo di revisione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Esercita le altre funzioni attribuite dalla legge. Il regolamento di contabilità può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo

nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi del Comune.

11. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

ART. 41

Controllo di gestione

1. Per la realizzazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi è istituito il controllo di gestione che viene svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.
2. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può incaricare soggetti esterni o società ed organismi specializzati.
3. Il controllo di gestione si svolge con un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica in riferimento ai singoli servizi e centri di costo ove previsti.
4. Il controllo di gestione è assegnato al servizio finanziario che fornisce le conclusioni del controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

TITOLO V UFFICI E SERVIZI

ART. 42

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta, sulla base di criteri approvati dal Consiglio, adotta uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione del personale e i requisiti di accesso all'impiego nonché la determinazione della propria pianta organica e l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, secondo le esigenze di esercizio della propria azione amministrativa e dei servizi offerti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economia di gestione e deve rispettare i principi di professionalità, responsabilità e flessibilità della struttura.
3. I regolamenti disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dell'attività dei responsabili dei servizi, nonché le modalità di revoca dell'incarico.
4. I regolamenti disciplinano altresì le forme di coordinamento dell'attività degli uffici, la mobilità interna del personale e la formazione professionale.

ART. 43

Il Segretario Comunale

1. La segreteria è ricoperta da un Segretario dipendente da apposita Agenzia, iscritto all'albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali e nominato secondo le procedure previste dalla legge.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Segretario sono disciplinati dai vigenti contratti collettivi.
3. Il Segretario comunale ha il compito di fornire collaborazione, assistenza e consulenza giuridico – amministrativa agli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, mediante pareri scritti od orali e, se richiesto, con il visto di legittimità sui singoli atti.
4. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario sovrintende e coordina l'attività amministrativa del Comune ed in particolare dei responsabili dei servizi. A tal fine organizza e dirige il personale; valuta l'attività svolta dai responsabili dei servizi; dirime i conflitti di competenza tra i responsabili degli uffici e dei servizi e contesta agli stessi gli addebiti disciplinari.
5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la relativa verbalizzazione anche attraverso persona di propria fiducia.
6. Può rogare tutti i contratti dei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
7. Ha compiti di direzione e organizzazione in materia di gare, di procedure di appalto e concorsi per la copertura dei posti in organico.
8. Stipula contratti in rappresentanza del Comune ove non svolga la funzione di Ufficiale rogante.
9. Oltre alle funzioni previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale.

ART. 44

Il Vice Segretario

1. Il Regolamento può prevedere la istituzione della figura del Vice-Segretario.

ART.45

Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare il Direttore Generale.
2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3. La convenzione prevede le modalità di nomina del Direttore e quant'altro necessario per disciplinare il rapporto di lavoro.
4. Il Direttore Generale attua e realizza gli indirizzi e gli obiettivi del Comune secondo le direttive del Sindaco al quale risponde direttamente del proprio operato.

5. Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'efficienza ed efficacia della gestione del Comune; cura la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi in attuazione del controllo di gestione; propone lo schema di bilancio e il piano esecutivo di gestione annuale; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
6. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al comma 1, Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale.

ART. 46

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Il Comune attribuisce ai responsabili dei servizi i compiti e le responsabilità gestionali. Definisce gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dei Responsabili dei servizi.
2. Il Sindaco conferisce ai dipendenti di adeguata qualifica funzionale e capacità professionale gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
3. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario comunale o a responsabili esterni con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato del Sindaco che li ha conferiti.

ART. 47

Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono preposti alla direzione degli uffici e dei servizi. A tal fine i Responsabili dei servizi hanno poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
2. Provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dei singoli dipendenti.
3. A seguito di incarico con apposita delibera della Giunta comunale espletano le procedure di concorso per la assunzione del personale, delle procedure di appalto dei lavori, di fornitura dei beni e dei servizi.
4. Esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione.
5. Curano lo svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i responsabili dell'istruttoria.
6. Assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri stabiliti negli atti di indirizzo.
7. Rilasciano le autorizzazioni, le licenze e concessioni in esecuzione di leggi, regolamenti o in attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati.
8. Esercitano ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni impartendo le direttive necessarie per il loro

svolgimento.

9. Gli atti dei Responsabili dei servizi assumono il nome di “determinazioni”. Sono esecutivi dal giorno stesso della loro adozione o, nel caso in cui comportino una spesa, dal giorno di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
10. Il regolamento stabilisce i casi e le modalità di pubblicazione delle determinazioni all’Albo Pretorio.

ART. 48

I servizi pubblici locali

1. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività ed imparzialità, garantendo agli utenti il diritto ad una completa informazione.
2. Il Consiglio Comunale indica la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa. I servizi possono essere erogati anche in collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
3. I servizi possono essere erogati anche a mezzo di società a capitale interamente pubblico o di società miste partecipate dal Comune con soggetti privati che offrano adeguate garanzie economiche ed imprenditoriali.
4. La partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando forme di esenzione totale o parziale.
5. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 49

Lo Statuto

1. Lo Statuto, sulla base dei principi fissati ed espressamente enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento generale degli enti locali, rappresenta il documento primario per l’autonomia statutaria, normativa e per l’organizzazione di ogni attività amministrativa del Comune, ai fini di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale.
2. L’entrata in vigore di leggi che enunciano e fissano esplicitamente nuovi principi abroga le norme dello Statuto con essi incompatibili e il Consiglio Comunale dovrà portare alle norme statutarie stesse i necessari adeguamenti entro centoventi giorni dalla loro entrata in vigore.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, su proposta di uno o più componenti del Consiglio, con le modalità previste dalla legge.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente e l’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del Nuovo.

ART. 50
I regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e relativamente alle materie di sua competenza e allo scopo di organizzare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, emana tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto in quanto con esso compatibili.

ART.51
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'esame da parte del Comitato Regionale di Controllo di Ancona, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto stesso entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Il Segretario Comunale apporrà in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Autonomia del Comune	Art.	1
Territorio, sede, stemma e gonfalone	Art.	2
Finalità e principi programmatici	Art.	3

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Organi, attribuzioni e deliberazioni	Art.	4
Il Consiglio Comunale	Art.	5
Presidenza del Consiglio Comunale	Art.	6
Funzioni del Presidente del Consiglio	Art.	7
Funzionamento del Consiglio Comunale	Art.	8
Consiglieri Comunali	Art.	9
Gruppi consiliari	Art.	10
Commissioni consultive	Art.	11
Consigliere anziano	Art.	12
Competenze del Consiglio Comunale	Art.	13
Convocazione del Consiglio Comunale	Art.	14
Elezione del Sindaco, nomina della Giunta	Art.	15
Competenze del Sindaco	Art.	16
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	Art.	17
Il Vice Sindaco	Art.	18
Deleghe ed incarichi	Art.	19
Composizione della Giunta	Art.	20

Funzionamento della Giunta	Art.	21
Competenze della Giunta	Art.	22
Mozione di sfiducia	Art.	23
Condizione giuridica degli amministratori	Art.	24
Divieto di incarichi e consulenze	Art.	25
Responsabilità amministrativa	Art.	26
Obbligo di astensione	Art.	27

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione popolare	Art.	28
Forme associative	Art.	29
Partecipazione al procedimento amministrativo	Art.	30
Consiglio Comunale dei ragazzi	Art.	31
Istanze, petizioni e proposte	Art.	32
Referendum	Art.	33
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	Art.	34
Il Difensore civico	Art.	35

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

Finanza locale	Art.	36
Bilancio e programmazione finanziaria	Art.	37
Servizio finanziario	Art.	38
Attività Contrattuale	Art.	39
Revisione economico-finanziaria	Art.	40

Controllo di gestione	Art.	41
-----------------------------	------	----

TITOLO V - UFFICI E SERVIZI

Organizzazione degli uffici e del personale	Art.	42
Il Segretario Comunale	Art.	43
Il Vice Segretario	Art.	44
Il Direttore Generale	Art.	45
Incarichi e indirizzi di gestione	Art.	46
Responsabili dei servizi	Art.	47
I servizi pubblici locali	Art.	48

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Lo Statuto	Art.	49
I regolamenti	Art.	50
Entrata in vigore	Art.	51